

prassicoop

Società cooperativa
Servizi Integrati per il Commercio e il Terziario
Architettura, Urbanistica, Consulting Engineering

Titolo: requisiti morali esercizio attività di agenzia d'affari

Domanda: si chiede di sapere se sia possibile rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 115 T.U.L.P.S. ad un soggetto condannato per i reati di violenza carnale e ratto a fini di libidine.

Risposta:

L'esercizio dell'attività consistente nel disbrigo di pratiche amministrative per conto terzi, è disciplinata, ai fini autorizzatori, dall'articolo 115 del Regio Decreto 18.06.1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), secondo il quale non possono aprirsi o condursi agenzie pubbliche d'affari senza licenza del Questore (ora del Sindaco, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 31.03.1998 n. 112), licenza sostituita con una Denuncia (ora Dichiarazione) di Inizio Attività con l'entrata in vigore della Legge 7.08.1990 n. 241. L'esercizio dell'attività in questione è subordinata al possesso da parte dell'interessato dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 del T.U.L.P.S..

Quest'ultimo dispone che le licenze ed autorizzazioni di polizia debbano essere negate qualora l'interessato sia stato condannato per uno dei delitti ivi espressamente elencati: 1) qualsiasi reato non colposo a cui sia seguita una condanna alla reclusione per almeno tre anni, senza che il soggetto condannato abbia ottenuto la riabilitazione; 2) sottoposizione a sorveglianza speciale o altra misura di sicurezza personale, nonché dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza.

In queste ipotesi l'Amministrazione, stante la locuzione utilizzata dalla norma (*"le licenze debbono essere negate..."*) non ha alcun margine di discrezionalità nel procedere al diniego dell'autorizzazione o licenza. L'accertamento di una delle condizioni ostative previste dalle norme citate, implica l'obbligo per l'Amministrazione di negare quanto richiesto dall'interessato (*cf.* T.A.R. Lombardia, sez. III 21.05.1987 n. 283, T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. I, 30.09.2002 n. 2702, T.A.R. Campania – Napoli, sez. IV 27.04.2006 n. 3824).

Fermo quanto sopra, si evidenzia che l'articolo 11, comma 2, prevede ulteriori ipotesi delittuose al ricorrere delle quali le autorizzazioni e le licenze di pubblica sicurezza possano essere negate dall'Amministrazione, la quale dovrà procedere ad una valutazione discrezionale circa la moralità del soggetto interessato. Più in particolare l'articolo 11, comma 2 dispone che *"Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta."*

Dall'esame del certificato del casellario giudiziale dell'interessato, risulta come lo stesso non sia in possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività dichiarata.

prassicoop

Società cooperativa
Servizi Integrati per il Commercio e il Terziario
Architettura, Urbanistica, Consulting Engineering

Infatti, con sentenza della Corte d'Appello di Milano, divenuta irrevocabile il 17.06.1994, l'interessato è stato condannato per il reato previsto dall'art. 519 (ora 609bis) Codice Penale, violenza carnale, e per il reato di cui all'art. 523 Codice Penale, ossia ratto a fine di libidine (reato oggi abrogato), con l'applicazione della pena detentiva a tre anni e nove mesi, oltre che della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

Dovrà pertanto applicarsi la disposizione di cui all'art. 11, comma 1 n. 1) del T.U.L.P.S., più sopra esaminata, che prevede l'obbligo per l'Amministrazione di negare il provvedimento richiesto nel caso di condanna a pena reclusiva superiore ai tre anni per delitto non colposo, poiché le fattispecie di reato per le quali è stato condannato l'interessato coincidono con l'astratta previsione normativa. Infatti sia il reato di violenza carnale che il reato di ratto a fini di libidine, sono entrambi reati non colposi, ed in concreto è stata applicata la pena detentiva per un periodo di tre anni e nove mesi.

Conseguentemente, anche se l'interessato dovesse aver terminato di scontare la pena detentiva (come si presume), lo stesso non potrà essere titolare di autorizzazioni o licenze di polizia fino a quando non abbia ottenuto la riabilitazione penale di cui agli articoli 178 e 179 Codice Penale, così come richiesto dall'articolo 11, comma 1 n. 1) T.U.L.P.S. più volte citato.

L'Amministrazione, pertanto, dovrà adottare un provvedimento che interdica l'inizio dell'attività dichiarata dall'interessato, oppure, nell'ipotesi siano decorsi i trenta giorni di cui all'articolo 19 Legge 241/1990, adottare un'ordinanza che inibisca la prosecuzione dell'attività già iniziata.